



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8801 DEL 27/02/2024

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 Oggetto.....	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
	ART.2 Istituzione delle Scuole	3
	ART.3 Organi della Scuola.....	3
	ART.4 Direttore della Scuola	3
	ART.5 Consiglio della Scuola.....	4
	ART.6 Corpo docente.....	5
	ART.7 Collegio dei Direttori.....	6
	ART.8 Ammissione	6
	ART.9 Anno accademico	6
	ART.10 Contratto di formazione specialistica	6
	ART.11 Ordinamento Didattico, programmazione e piano formativo individuale	7
	ART.12 Frequenza.....	8
	ART.13 Fondo di funzionamento per le Scuole di Specializzazione	9
	ART.14 Tasse.....	9
	ART.15 Assicurazione	9
	ART.16 Assenze giustificate	9
	ART.17 Sospensioni del periodo di formazione	10
	ART.18 Idoneità alla mansione.....	11
	ART.19 Trasferimento	11
	ART.20 Formazione nella rete formativa	12
	ART.21 Formazione fuori rete formativa	12
	ART.22 Attività di ricerca	13
	ART.23 Tutorato	13
	ART.24 Libretto di formazione specialistica.....	13
	ART.25 Esami di profitto e passaggio all'anno successivo	14
	ART.26 Esame di Diploma	14
	ART.27 Monitoraggio dei risultati della formazione.....	15
	ART.28 Sistema di gestione della qualità della didattica e del percorso di formazione professionalizzante.....	15
	ART.29 Contemporanea iscrizione.....	15
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	15
	ART.30 Disposizioni finali.....	15

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e si applica a tutti gli iscritti a partire dalla sua entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

2 Disposizioni del Regolamento

ART.2 Istituzione delle Scuole

1. Le Scuole di Specializzazione di cui al presente Regolamento hanno sede presso l'Università e afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

ART.3 Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.

ART.4 Direttore della Scuola

1. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio Decreto, su proposta del Consiglio della Scuola approvata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, a seguito di elezioni.
2. Le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica dal Decano, ossia dal professore di prima fascia del Consiglio della Scuola, o in mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il Decano, in sede di convocazione, nomina la commissione elettorale e richiede le eventuali candidature, stabilendo i tempi e le modalità di presentazione delle stesse; la seduta per l'elezione del Direttore è convocata dal Decano almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. La seduta è presieduta dal Decano.
4. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio della Scuola, ivi compresi i rappresentanti degli specializzandi. I docenti a contratto contribuiscono all'elettorato attivo in misura pari al 30% (il peso del loro voto è pari a 0,3).
5. Il Direttore della Scuola deve essere un professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, appartenente alla sede della stessa, il cui numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia pari o superiore alla durata del mandato. Qualora vi siano più settori scientifico disciplinari di riferimento, la direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo di prima fascia di uno dei settori scientifico disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. In mancanza, può essere eletto Direttore anche un docente di seconda fascia avente i requisiti di cui sopra.
6. Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti a partire dalla seconda votazione, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. Le elezioni si svolgono con scrutinio segreto.
7. L'elezione del Direttore può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'utilizzo di un apposito sistema informatico che garantisca l'unicità e la riservatezza del voto.

8. In assenza di nuova nomina, il mandato del Direttore della Scuola è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo; nel predetto periodo le funzioni del Direttore sono limitate agli atti di ordinaria amministrazione, agli atti urgenti e indifferibili.

9. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici e può essere nominato più di una volta, per un massimo di tre mandati complessivi. Non è possibile ricoprire la carica di Direttore di più Scuole di Specializzazione contemporaneamente.

10. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola di Specializzazione, convoca e presiede il Consiglio e nomina all'interno dello stesso il Segretario verbalizzante.

11. Compete, inoltre, al Direttore:

- attestare mensilmente le presenze degli specializzandi secondo le modalità determinate dai competenti uffici;
- verificare, al termine di ogni anno di corso, la compilazione del libretto, attestando la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione;
- recepire la sospensione del periodo di formazione per maternità o malattia;
- verificare gli eventi che comportano la decadenza dallo status di specializzando;
- verificare il corretto adempimento dei compiti attribuiti ai singoli docenti per quanto riguarda la formazione degli specializzandi.

12. Il mancato adempimento degli obblighi previsti al precedente comma da parte del Direttore della Scuola di Specializzazione potrà comportare l'apertura di un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal "Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 240/2010" dell'Ateneo.

13. In caso di impedimento o assenza del Direttore della Scuola, le sue funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.

ART.5 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, dai professori e ricercatori titolari di insegnamento, dai Professori a contratto, dal personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola, titolare di insegnamenti, e da tre rappresentanti degli specializzandi eletti tra tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni con mandato biennale.

2. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni:

- determina, in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti Didattici, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale;
- predispone il Regolamento Didattico della Scuola;
- propone la copertura degli insegnamenti;
- si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero in strutture/centri di alta qualificazione con le relative conferme di riconoscimento anche nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
- detta le linee generali della formazione e individua le strutture da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;
- ratifica le decisioni del Direttore assunte per urgenze o delega del Consiglio.

3. La convocazione è trasmessa a ciascun membro tramite posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima la data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di due giorni.
4. Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, fissato dal Presidente, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza.
5. Per la validità delle adunanze, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, dedotte le assenze giustificate.
6. Il Direttore, in casi particolari, può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Direttore e il Segretario verbalizzante.
7. Ciascuna proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni.
8. Non è consentita l'espressione del voto per delega.
9. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovino in posizione di conflitto di interesse.
10. Il voto è palese, salvo i casi in cui specifiche disposizioni prevedano il voto segreto.
11. Delle deliberazioni e delle sedute viene redatto apposito verbale a opera del Segretario.
12. I verbali di una seduta sono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e comunque entro la terza seduta. In caso di necessità, i verbali o stralci di essi possono essere approvati seduta stante.

ART.6 Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione è costituito da professori di prima e seconda fascia, da Ricercatori e, nella misura determinata dalla normativa vigente, da personale non universitario appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. La figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alla modifica introdotta con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore specifico della tipologia della Scuola, nonché la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore specifico della tipologia della Scuola, sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito di cui sopra. È al pari computabile agli stessi fini la figura del professore straordinario. Nel caso di docenti in convenzione, gli stessi sono computabili esclusivamente nell'Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%. In tali casi si specifica che almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo.

3. Le nomine dei professori a contratto, proposte dal Consiglio della Scuola e approvate dal Consiglio di Facoltà, dovranno essere trasmesse alla Segreteria Scuole di Specializzazione e alla Direzione Amministrativa e Finanza dell'Università per la stipula del relativo accordo, nei termini utili perché possano essere regolarmente tenute le lezioni.

4. I professori a contratto potranno svolgere l'attività prevista dall'Ordinamento, previa autorizzazione della struttura di afferenza qualora richiesta. Detta autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Amministrativa e Finanza.

ART.7 Collegio dei Direttori

1. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria è composto dai Direttori delle Scuole attivate presso l'Università.

2. Il Collegio ha competenze propositive e consultive per quanto attiene le problematiche riguardanti l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

4. Il Collegio è presieduto da un componente, con funzioni di Coordinatore, nominato dal Rettore.

5. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere confermato più di una volta.

6. Alle sedute del Collegio dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria partecipa anche un rappresentante dei medici in formazione specialistica per ciascuna area, senza diritto di voto.

ART.8 Ammissione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente, recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.

2. Le prove di ammissione si svolgono a livello nazionale.

ART.9 Anno accademico

1. L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche, che è stabilito per ciascun anno nel bando di ammissione.

ART.10 Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione, lo specializzando stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica.

2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'Ordinamento Didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

3. Lo schema-tipo del contratto è definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Il contratto è stipulato con l'Università e con la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione. Il contratto è annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata della Scuola di Specializzazione.

5. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto in merito alle sospensioni.

6. Allo specializzando, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

7. Il trattamento economico, corrisposto mensilmente dall'Università, è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile ed è determinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

8. Il trattamento economico è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476. Ai contratti di formazione specialistica si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 2, c. 26, primo periodo, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'art. 45 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.

9. Per la durata della formazione a tempo pieno allo specializzando è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. Sono fatte salve esclusivamente le fattispecie previste dalla normativa vigente.

10. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.

11. In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo frequentato.

12. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria Scuole di Specializzazione e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività, alla quale dovrà essere allegato il libretto universitario e il tesserino identificativo.

13. Lo specializzando che rinuncia al proseguimento degli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, salvo diverse disposizioni ministeriali indicate nel bando di concorso. In tali casi, ai sensi della normativa vigente, la carriera precedente dello specializzando viene considerata annullata.

14. Il Direttore della Scuola è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria Scuole di Specializzazione del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

15. In caso di anticipata risoluzione del contratto, lo specializzando ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo frequentato.

ART.11 Ordinamento Didattico, programmazione e piano formativo individuale

1. Ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione ha un Ordinamento Didattico che indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei e, identificati da settori scientifico disciplinari. La distribuzione dei Crediti Formativi e l'organizzazione delle attività deve rispettare la normativa vigente.

2. All'inizio dell'anno accademico il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia definisce il calendario all'interno del quale sono riportati:

- inizio e la fine delle attività formative;

- i periodi riservati agli esami di profitto;
 - i periodi riservati agli esami di diploma.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici, che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti didattici e agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all'art. 6, c. 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il programma generale di formazione della Scuola è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del piano formativo individuale dello specializzando.
5. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i Responsabili delle Unità Operative presso cui si svolge la formazione, definisce il piano formativo individuale di ciascun specializzando.
6. Nel piano formativo individuale devono essere indicati:
- gli obiettivi formativi;
 - la specifica ed il numero minimo delle attività assistenziali e/o delle procedure mediche e/o chirurgiche e/o delle indagini di laboratorio che lo specializzando è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;
 - la frequenza e relativa durata presso le sedi e le strutture della sede formativa;
 - l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero.

ART.12 Frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.
2. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario che possono prevedere anche la timbratura. Le presenze sono attestate mensilmente dal Direttore della Scuola secondo le modalità determinate dai competenti uffici dell'Università.
3. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria. Lo specializzando si impegna a seguire con profitto il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'Ordinamento e Regolamento Didattico della Scuola secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
4. Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.
5. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto a esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.
6. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Unità Operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con i Dirigenti responsabili e la Direzione Sanitaria delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione.
7. Nello svolgimento delle attività assistenziali allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal

tutore, di intesa con i Dirigenti responsabili e la Direzione Sanitaria delle strutture delle Aziende Sanitarie presso cui si svolge la formazione.

8. Anche i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che lo specializzando deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende Sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.

9. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la completa e armonica formazione.

10. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

ART.13 Fondo di funzionamento per le Scuole di Specializzazione

1. L'Ateneo istituisce il fondo di funzionamento a sostegno della formazione e annualmente assegna una quota per ogni Scuola di Specializzazione commisurata al numero degli iscritti. L'erogazione del fondo è vincolata al rispetto dei requisiti relativi ai servizi didattici minimi e al servizio complessivo offerto agli specializzandi. Il monitoraggio dell'utilizzo di tale fondo sarà a carico della Direzione Amministrativa e Finanza.

ART.14 Tasse

1. L'importo delle tasse e dei contributi è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato allo scopo e disciplinato nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2. Lo specializzando che non è in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria né ottenere certificazioni; in particolar modo, la regolarità del pagamento delle tasse è condizione per l'ammissione agli esami di profitto e all'esame di diploma.

ART.15 Assicurazione

1. La struttura sanitaria presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa è tenuta a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

2. Laddove la struttura extra rete ricevente, per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, la stessa deve essere integrata o vicariata attraverso la stipula di una polizza assicurativa, avente pari finalità, a cura dello specializzando.

ART.16 Assenze giustificate

1. Lo specializzando ha diritto a trenta giorni complessivi di assenza all'anno per motivi personali, che devono essere preventivamente autorizzati, ove non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

3. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che ne garantisce l'inerenza all'iter formativo dello specializzando. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui al precedente comma 1.

4. Le assenze non preventivamente autorizzate che superino i quindici giorni complessivi all'anno sono da considerarsi non giustificate e comportano la decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione.

ART.17 Sospensioni del periodo di formazione

1. Le assenze per servizio militare, malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione, ma non sospendono la durata, che resta invariata anche a seguito delle predette sospensioni, quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, una idonea certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

3. Durante i periodi di sospensione della formazione superiori ai quaranta giorni, allo specializzando compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quello previsto dalla durata legale del corso.

4. I giorni di sospensione devono comunque essere recuperati secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola.

5. In caso di maternità, la specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il proprio stato di gravidanza alla Segreteria Scuole di Specializzazione, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro e della madre a norma delle leggi vigenti.

6. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da quanto previsto dal successivo comma. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Segreteria Scuole di Specializzazione, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, allegando un certificato del medico specialista del SSN o con esso convenzionato, contenente la data presunta del parto.

7. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto il periodo della gravidanza, subordinatamente al nulla-osta rilasciato dalla Medicina Preventiva, presentando alla scadenza del settimo mese apposita richiesta alla Segreteria Scuole di Specializzazione. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti, la richiesta non può essere accolta. Alla richiesta devono essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Qualora la richiesta venga accolta la sospensione ha inizio al termine dell'ottavo mese o alla data presunta del parto per un periodo di almeno cinque mesi.

8. La specializzanda deve consegnare alla Segreteria Scuole di Specializzazione, entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del bambino.

9. Decorso il periodo di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire, in modo continuativo o frazionato non inferiore a quaranta giorni, del congedo parentale, consentito dal Decreto Legislativo n. 151/2001, fino al dodicesimo anno del bambino e per non più di sei mesi. Tale congedo può essere usufruito, in alternativa da entrambi i genitori. Il periodo di sospensione (astensione obbligatoria/congedo parentale) deve essere recuperato per completare l'anno di formazione. In tali casi, lo specializzando dovrà consegnare alla Segreteria Scuole di Specializzazione, entro trenta giorni dall'astensione, un'apposita domanda di sospensione debitamente sottoscritta, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

10. Le sospensioni devono essere comunicate al Direttore della Scuola e alla Segreteria Scuole di Specializzazione.

11. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

12. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, fruibile a decorrere dal termine della maternità fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere che, su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi all'esame finale, in un massimo di tre mesi.

13. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione preventivamente autorizzata saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non è possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

ART.18 Idoneità alla mansione

1. Lo specializzando, dopo l'immatricolazione dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari al rilascio del certificato di idoneità alla mansione specifica.

2. Le relative comunicazioni devono essere trasmesse alla Segreteria Scuole di Specializzazione e al Direttore della Scuola, non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.

ART.19 Trasferimento

1. Il trasferimento ad altra Scuola di Specializzazione è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia, subordinatamente alla disponibilità dei posti nella Scuola ricevente.

2. Il trasferimento potrà avere luogo solo dopo il superamento degli esami di profitto dell'anno concluso presso l'Università di provenienza e in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando.

3. Gli specializzandi che chiedono il trasferimento presso l'Università Vita-Salute San Raffaele devono presentare apposita domanda alla Segreteria Scuole di Specializzazione, corredata dal nulla osta dell'Ateneo di appartenenza e dal piano di studi svolto.

4. Verificata la disponibilità del posto, il Consiglio della Scuola ricevente effettua una valutazione di merito sulla carriera pregressa dello specializzando ed esprime il proprio parere sul trasferimento.

5. In caso di parere favorevole, la richiesta di trasferimento viene sottoposta al Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e se quest'ultimo acconsente al trasferimento, la Segreteria Scuole di Specializzazione trasmette il nulla osta all'Ateneo di provenienza dell'interessato, il quale deve inviare copia del foglio di congedo all'Università Vita-Salute San Raffaele. Solo a questo punto si può procedere all'iscrizione.

6. Lo specializzando trasferito a una Scuola dell'Università Vita-Salute San Raffaele è tenuto a corrispondere per intero le tasse e i contributi per l'anno accademico in cui si iscrive e non ha diritto ad alcun rimborso da parte dell'Università Vita-Salute San Raffaele delle tasse versate all'Ateneo di provenienza.

7. Per trasferirsi presso una Scuola di Specializzazione di un altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza al Direttore della Scuola di appartenenza, il quale, previa deliberazione del Consiglio della Scuola, può rilasciare il nulla osta per il trasferimento in uscita.

8. Una copia della delibera deve essere trasmessa alla Segreteria Scuole di Specializzazione, che la trasmetterà all'Università destinataria del trasferimento, dopo avere ricevuto da quest'ultima il nulla osta.

9. All'atto della presentazione della domanda di trasferimento, lo specializzando dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione amministrativa presso l'Università Vita-Salute San Raffaele.

ART.20 Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione, come definita nel programma formativo individuale di ogni specializzando.

2. Al fine di assicurare agli specializzandi la possibilità di conseguire la completezza del percorso formativo, è obbligatoria la rotazione nelle diverse strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola, in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all'attività complessiva della rete formativa.

3. Sono parte della rete formativa:

Strutture di sede: strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.

Strutture collegate: strutture della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero - universitaria di riferimento che al di fuori di essa.

4. Le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Ogni struttura convenzionata entra a far parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento.

5. Nell'ipotesi in cui la Scuola di Specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non siano presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo può avvalersi di strutture complementari di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. Dette strutture convenzionate possono anche non essere accreditate con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, ma devono essere accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

6. I periodi di formazione da svolgersi nelle strutture complementari alla rete formativa, per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola, sono ammesse previa delibera del Consiglio della Scuola, adottata almeno tre mesi prima dell'avvio del periodo di formazione.

ART.21 Formazione fuori rete formativa

1. Previa approvazione del Consiglio della Scuola nonché formale accettazione della struttura ospitante e in conformità al programma formativo personale dello specializzando, al fine di perfezionare la formazione, gli specializzandi possono svolgere periodi di frequenza presso strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

2. I periodi di frequenza di cui sopra presso strutture fuori rete formativa italiane devono avvenire in strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito della stipula di apposite convenzioni.

3. Al termine del periodo di formazione presso la struttura esterna, lo specializzando deve presentare al Consiglio della Scuola una relazione sulla attività e un certificato di frequenza, al fine di ottenere il riconoscimento delle attività formative svolte.

ART.22 Attività di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, lo specializzando partecipa ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca, sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi didattici.

ART.23 Tutorato

1. Ogni attività formativa degli specializzandi si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base dei requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico-formativa.

2. Il numero di specializzandi per tutore non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.

3. Il tutore è designato tra il personale della struttura in cui lo specializzando opera, perciò, in caso di rotazione, allo specializzando viene assegnato un tutore diverso per ciascun periodo di rotazione.

4. Sono compiti principali del tutore:

- guidare gli specializzandi in ogni attività formativa;
- impartire le disposizioni necessarie affinché lo specializzando possa gradualmente assumersi maggiori responsabilità e possa raggiungere una maggiore autonomia;
- attestare, unitamente al Direttore, le presenze mensili sul libretto;
- sottoscrivere il libretto nella parte di descrizione delle attività e degli interventi mensilmente svolti;
- sottoscrivere, al termine di ciascun periodo di rotazione, la valutazione dell'attività svolta riportata sul libretto.

ART.24 Libretto di formazione specialistica

1. Tutti gli eventi della carriera dello specializzando vengono annotati sul libretto di formazione specialistica. In particolare, vengono mensilmente annotate e certificate, da parte del docente o del tutore preposto alle singole attività, le attività svolte e le competenze, capacità e attitudini sviluppate dallo specializzando.

2. Le attività e gli interventi effettuati vengono registrati sul libretto e devono essere controfirmati dallo specializzando, dal tutore e dal responsabile dell'Unità Operativa presso cui il primo svolge la propria attività.

3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la corretta compilazione del libretto, attestando la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.

4. Il libretto di formazione specialistica è il solo e unico documento ufficiale della carriera dello specializzando e, per questo, al termine di ciascun anno deve essere consegnato presso la Segreteria Scuole di Specializzazione.
5. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

ART.25 Esami di profitto e passaggio all'anno successivo

1. Al termine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico inerente alle attività formative svolte nel corso dell'anno.
2. Per poter sostenere l'esame di profitto è necessario che lo specializzando sia iscritto all'anno accademico, abbia ottenuto l'attestazione di frequenza e sia in regola con il pagamento di tasse e oneri.
3. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dai Direttori delle Scuole di Specializzazione e sono di norma composte da quest'ultimo e da almeno altri due membri afferenti alla Scuola.
4. Il Consiglio della Scuola stabilisce le date degli esami di profitto ed eventuali appelli straordinari a beneficio degli specializzandi che debbano recuperare debiti formativi dovuti alla sospensione dell'attività formativa.
5. In sede di esame, lo specializzando deve presentare alla commissione un resoconto dell'attività formativa svolta e il proprio libretto. Il libretto sarà accompagnato da un giudizio sintetico sulle capacità e sulle attitudini dello specializzando, espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.
6. Ai fini del positivo superamento delle verifiche di profitto è necessario conseguire un punteggio minimo di 18 punti e fino a un punteggio massimo di 30 punti. L'eventuale attribuzione della lode è subordinata alla valutazione unanime della commissione esaminatrice.
7. In caso di mancato superamento dell'esame, lo specializzando potrà ripeterlo per una sola volta.
8. L'esito negativo della verifica di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la risoluzione anticipata del contratto.

ART.26 Esame di Diploma

1. L'iscritto alla Scuola di Specializzazione, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale, che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche.
2. Per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, lo specializzando deve aver acquisito 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle Scuole articolate in cinque anni di corso o 240 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in quattro anni di corso.
3. Il relatore della tesi deve essere di norma un docente di ruolo appartenente al Consiglio della Scuola.
4. La tesi può essere redatta in lingua inglese, previa autorizzazione da parte del Direttore della Scuola.
5. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola ed è composta da sette membri, in maggioranza da professori e/o ricercatori della Facoltà a cui afferisce la Scuola, tra i quali almeno due di prima fascia. Il Presidente della commissione è di norma il Direttore della Scuola.
6. Le date degli esami di Diploma sono stabilite dal Direttore della Scuola di Specializzazione, deliberate dal Consiglio della Scuola e ratificate dal Consiglio di Facoltà.
7. L'esame finale deve essere sostenuto al termine dell'ultimo mese di validità del contratto di formazione specialistica.
8. La Scuola garantisce sessioni straordinarie per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

9. Lo specializzando che sta svolgendo attività al di fuori della rete formativa è tenuto a rientrare almeno un mese prima della discussione della tesi di diploma.
10. Ai fini del superamento dell'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti. L'assegnazione della lode è subordinata al raggiungimento di risultati di particolare eccellenza e a una unanime valutazione della commissione giudicatrice.
11. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.
12. Al fine di garantire l'originalità dell'elaborato finale in previsione del conseguimento del titolo, l'Ateneo può adottare strumenti di verifica antiplagio.
13. Il Diploma di Specializzazione è corredato dal supplemento al Diploma, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.

ART.27 Monitoraggio dei risultati della formazione

1. Gli specializzandi sono tenuti alla compilazione di un questionario annuale ai fini di migliorare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
2. Il sistema di gestione per la qualità della Scuola dispone di un sistema informatizzato per la valutazione in itinere dei docenti, dei tutor e delle strutture, secondo quanto previsto dall'Allegato 2 del Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

ART.28 Sistema di gestione della qualità della didattica e del percorso di formazione professionalizzante

1. L'Università dispone di un sistema di gestione della qualità dedicato. Il sistema di gestione per la qualità consente di governare tutte le attività della Scuola, in modo tale da offrire una formazione professionale al massimo livello qualitativo possibile, esaustiva, moderna e aggiornata, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402. Il sistema dimostra, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, l'erogazione delle attività didattiche, le attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, per il governo di tutti i processi che concorrono alla gestione della Scuola. Nel contempo il sistema di gestione per la qualità è finalizzato a migliorare la soddisfazione degli specializzandi e del corpo docente, adottando standard internazionali.

ART.29 Contemporanea iscrizione

1. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi di Studio nei limiti di quanto previsto dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33 e dai relativi Decreti attuativi.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.30 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del relativo Decreto Rettorale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria, emanato con Decreto Rettorale n. 6345 del 4 febbraio 2020.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda ai Regolamenti adottati dall'Università e alle norme di legge.

